

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15/02/2022

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2022: APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di Febbraio alle ore 21:15 in conformità al Decreto del Sindaco n. 11 del 21 aprile 2020, avente ad oggetto: "Disposizioni del Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, per la gestione delle sedute in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020", ed a seguito di convocazione nei modi di Legge, si è riunito in modalità telematica in videoconferenza, assumendo quale sede di svolgimento della seduta la sala consiliare, il Consiglio Comunale composto dai signori:

			Presenti	Assenti
1	ROSSETTI SIMONA	Presidente	P	
			presso l'aula consiliare	
2	BROTINI FRANCESCA	Consigliere	P	
			collegato in videoconferenza	
3	PROSPERI ELENA	Consigliere	P	
			collegato in videoconferenza	
4	TONI DAVIDE	Consigliere	P	
			collegato in videoconferenza	
5	GIORNI LEONARDO	Consigliere	P	
			collegato in videoconferenza	
6	IRRATI MASSIMO	Consigliere	P	
			collegato in videoconferenza	
7	COSTAGLI MORENO	Consigliere	P	
			collegato in videoconferenza	
8	SANTINI VANIA	Consigliere	P	
			collegato in videoconferenza	
9	PECORINI DANIELE	Consigliere	P	
			collegato in videoconferenza	
10	CECCONI JESSICA	Consigliere	P	
			collegato in videoconferenza	
11	MANCINI DANIELA	Consigliere	P	
			collegato in videoconferenza	
12	TANGANELLI ALESSIO	Consigliere	P	
			collegato in videoconferenza	
13	ROVAI SUSANNA	Consigliere	Р	
			collegato in videoconferenza	
14	BARONTINI SIMONE	Consigliere		A
15	INNOCENTI ALBERTO	Consigliere	P	
			presso l'aula consiliare	



CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

16	BARBATO GIANLUCA	Consigliere	P	
			collegato in videoconferenza	
17	CIATTINI BRUNO	Consigliere	P	
			presso l'aula consiliare	
		TOTALE	16	1

DATO ATTO che, ai sensi del Decreto del Sindaco n. 11 del 21 aprile 2020 (sopra citato):

- "a. Tutte le sedute del consiglio comunale, nelle sue forme di convocazione e fino a revoca o decadenza delle presenti disposizioni, siano svolte in videoconferenza, per le motivazioni esposte in premessa.
- b. Durante le sedute potranno essere presenti nella Sala Consiliare, nel rispetto delle disposizioni legislative sul distanziamento sociale e sull'uso delle mascherine protettive, Il Sindaco, il Segretario Comunale (che curerà personalmente la verbalizzazione in modo da poter visualizzare a video tutti i consiglieri comunali, presenti da remoto, in modo contestuale sullo schermo), e quei Consiglieri comunali che, non essendo dotati della strumentazione informatica necessaria a collegarsi in videoconferenza o non disponendo di un collegamento internet nella propria abitazione in grado di gestire il collegamento on line, vogliano seguire la seduta dallo schermo appositamente predisposto nella Sala Consiliare; il numero massimo di Consiglieri ammessi in sala, al fine di garantire un adeguato distanziamento fisico tra le persone (almeno 1,80 mt.), sarà comunque di cinque persone.
- c. Ciascun consigliere dovrà garantire la presenza al video per tutta la durata della seduta consiliare, diversamente sarà considerato assente al punto/i in cui la sua presenza a video non sarà verificata dal Segretario Comunale; ugualmente il consigliere sarà considerato assente per tutto il tempo in cui, per qualunque ragione, venga meno il collegamento audio o video.
- d. Al momento della votazione ciascun consigliere dovrà esprimere la propria manifestazione di voto singolarmente a video, in modo che il Segretario Comunale ne possa prendere atto a verbale; al termine della votazione il Segretario Comunale renderà noto l'esito della stessa.
- e. La seduta consiliare sarà pubblica attraverso diffusione della registrazione seduta, non appena la stessa si sia conclusa, direttamente in homepage del sito internet comunale";

Il Sindaco **Simona Rossetti** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott.ssa Isa Luchi, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: SANTINI VANIA, PECORINI DANIELE, BARBATO GIANLUCA;

DATO ATTO che il Vice Segretario Generale, presente in sede nella Sala Consiliare, ha provveduto alla corretta identificazione dei partecipanti attraverso l'utilizzo, da parte dei componenti del Consiglio Comunale collegati in videoconferenza, della Piattaforma telematica "Zoom";



CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020) stabilisce all'art. 1, la disciplina della "*nuova Imu*" a decorrere dal 1° gennaio 2020 come segue:

- comma 738 "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."
- comma 739 "L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014,n.14,relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3,sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano."
- comma 740 "Il presupposto dell'imposta e' il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.";

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740 della Legge di cui sopra;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti i soggetti passivi possessori di immobili imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

VISTO il comma 743, art. 1, che individua i soggetti passivi come segue:

"I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresi' il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di piu' soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile;

ognuno e' titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.";

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che è riservato allo Stato il gettito dell'Imu derivante dagli immobili del gruppo D nella misura dello 0,76%;

PRESO ATTO che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi dai fabbricati rurali e dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo "D", l'aliquota di base è pari all' 0,86%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 749, che riporta: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.";

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento:

CONSIDERATO che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati di cui al comma 751, sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

PRESO ATTO che al comma 747 sono individuate le fattispecie per le quali è prevista la riduzione del 50% della base imponibile;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote stesse;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

PRESO ATTO che, al momento, il predetto prospetto non risulta ancora approvato e che pertanto si procederà come gli anni precedenti;

RILEVATO che il comma 777 l. e, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, salvo proroga stabilita con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 il quale stabilisce in via generale che i regolamenti delle entrate comunali devono essere approvati entro il termine fissato dalla Legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione e che la loro efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

VISTO l'art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e precisamente il comma 8, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 388, che così recita: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, recante istituzioni di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati, successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ai sensi del quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, che stabilisce: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2020, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e tutti i relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 30/12/2020, ad oggetto: "Piano

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

esecutivo 2021/2023: approvazione";

VISTA la Legge 27 Dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30/12/2019;

PRESO ATTO del vigente Regolamento comunale per la disciplina della nuova imposta municipale propria – IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/09/2020;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. del 267/2000 e successive modifiche e integrazioni che al comma 2, lettera f, stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina le competenze residuali dell'organo esecutivo;

CONSIDERATO che, pertanto, di norma, spetta alla giunta comunale l'approvazione delle tariffe ed aliquote ma, per quanto concerne l'IMU, la competenza è del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che lo schema del bilancio 2022/2024 è stato approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n.185/2021, e che tutte le deliberazioni tariffarie sono propedeutiche alla programmazione della "manovra finanziaria" per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO necessario di dover confermare le aliquote per l'IMU 2022 nella misura dell'IMU approvata per l'anno 2021, secondo il seguente prospetto:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze come individuate dalla normativa statale (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,6% con detrazione € 200,00
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.	1,05% con detrazione € 200,00
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	0,97%



CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul	
reddito delle società -	0,97%
Immobili locati	0,97%
Altri immobili	1,05%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comme 3-bis, del D.L. 557/1993	0,1%
Terreni agricoli, non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art, 1, comma 3, del Dlgs. 99/2004	1.05%

PRESO ATTO che le detrazioni sono quelle stabilite dal comma 749 dell'art. 1 della legge 160/2019 e si applicano secondo quanto stabilito dallo stesso comma già in premessa riportato, e si detraggono dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00=, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO lo Statuto Comunale:

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

- a) Responsabile del servizio (Servizio 4 Risorse e Tributi): favorevole per la regolarità tecnica;
- b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;

CON votazione resa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n.12 (Sindaco, Brotini, Prosperi, Toni, Giorni, Irrati, Costagli, Santini, Pecorini, Cecconi, Mancini, Tanganelli – Partito Democratico); contrari n. 4 (Rovai – PCI; Innocenti, Barbato, Ciattini - Lega Salvini Premier- Giorgia Meloni Fratelli d'Italia - Forza Italia Berlusconi);

astenuti n. 0:

DELIBERA

- 1. di RIPORTARE in parte dispositiva tutte le considerazioni espresse in parte narrativa per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2. di APPROVARE per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'IMU da applicare nell'anno 2022;
- 3. di PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- 4. di APPLICARE le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Tipologia imponibile	Aliquota
----------------------	----------



CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

Abitazioni principali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze come individuate dalla normativa statale (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,6% con detrazione € 200,00
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.	1,05% con detrazione € 200,00
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi	0.0707
dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	0,97%
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul	0.0707
reddito delle società -	0,97%
Immobili locati	0,97%
Altri immobili	1,05%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comme 3-bis, del D.L. 557/1993	0,1%
Terreni agricoli, non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art, 1, comma 3, del Dlgs. 99/2004	1,05%

- 5. di DARE ATTO che le detrazioni sono quelle stabilite nella normativa di riferimento, e si detraggono dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00=, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 6. di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa Luchi, Dirigente Area Amministrativa e Finanziaria:
- 7. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di separata votazione palesemente espressa, che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n.12 (Sindaco, Brotini, Prosperi, Toni, Giorni, Irrati, Costagli, Santini, Pecorini, Cecconi, Mancini, Tanganelli Partito Democratico); contrari n. 4 (Rovai PCI; Innocenti, Barbato, Ciattini Lega Salvini Premier- Giorgia Meloni Fratelli d'Italia Forza Italia Berlusconi); astenuti n. 0.

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Dott.ssa Simona Rossetti IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Isa Luchi



CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il	l
quale costituisce originale dell'Atto.	